

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1658

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(GIUGNI)

di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993,
n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di
formazione e lavoro

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge costituisce l'avvio di una manovra articolata destinata al riassetto delle politiche del lavoro e dell'occupazione a breve e medio termine i cui obiettivi e le strategie generali sono stati tracciati nel protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali nello scorso luglio.

L'indifferibilità del presente provvedimento trae la sua ragion d'essere dalla immediata necessità di predisporre misure atte ad incentivare il rilancio dell'occupazione unitamente alla ripresa economica complessiva del Paese, oltre che dal rispetto di impegni formalmente assunti dal Governo.

Si è agito, pertanto, nella direzione di ridurre - o quanto meno di attenuare - il fenomeno della disoccupazione su entrambi i versanti che ne risultano maggiormente colpiti, cercando di favorire contestualmente sia l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani privi di occupazione e di formazione professionale adeguata, sia il reingresso delle fasce di lavoratori espulsi dal ciclo economico a seguito della grave situazione di crisi verificatasi nell'ultimo periodo.

Con le disposizioni concernenti i «lavori socialmente utili» (articolo 1) si è provveduto a definire in modo più puntuale ed organico la materia ed il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione dei progetti finora regolati da disposizioni eterogenee. In particolare, l'intervento persegue l'obiettivo di valorizzare l'istituto già noto al nostro ordinamento, ed idoneo a realizzare, con una spesa contenuta per la pubblica amministrazione, immediati vantaggi consistenti nel soddisfacimento di esigenze di pubblico interesse, nella riqualificazione del personale in essi impegnato e nell'apprestamento di integrazione al reddi-

to o di erogazioni sia pur limitate. Per impedire un uso improprio dell'istituto si è proceduto ad una definizione, in più commi, degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, dei tempi e modi di utilizzazione dell'istituto stesso.

L'impianto normativo così delineato può effettivamente consentire una ulteriore occasione di occupazione e di contatto con il mondo del lavoro in favore di soggetti non facilmente ricollocabili nel breve termine, quali i lavoratori aventi una certa anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o quelli sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale.

I soggetti promotori possono essere esclusivamente enti pubblici nonché società a prevalente partecipazione pubblica o altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti socialmente utili (progetti che possono prevedere come parte integrante specifici periodi di formazione) non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro né comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e dalle liste di collocamento. I lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria utilizzati in tali progetti godranno di un'integrazione delle relative indennità percepite per i suddetti titoli; agli altri lavoratori interessati dal provvedimento, sarà invece corrisposta una indennità pari a lire 7.500 orarie, con la precisazione che l'impiego non potrà superare le ottanta ore mensili per un massimo di dodici mesi.

Sono inoltre previste specifiche forme sanzionatorie in caso di rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore ad essere utilizzato nell'attività socialmente utile, limitatamente al preventivato periodo di utilizzo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il finanziamento dei progetti - posto a carico delle amministrazioni interessate nei limiti delle rispettive risorse o per gli anni 1994 e 1995 delle disponibilità che saranno a ciò preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si terrà conto degli squilibri esistenti a livello locale, avvalendosi della consulenza di un apposito nucleo di valutazione istituito presso il Ministero del lavoro. Tale nucleo avrà, tra l'altro, il compito di valutare i progetti nazionali e interregionali.

Con l'articolo 2 si è poi prevista la possibilità di realizzare, per il biennio 1994-1995, nelle aree «svantaggiate», individuate dall'articolo 1 del recente decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, «piani mirati all'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione» iscritti nelle liste di collocamento. Tali piani sono attuati attraverso progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili unitamente alla partecipazione ad iniziative formative volte ad un incremento di qualificazione professionale nonché progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di esperienze lavorative per figure professionalmente qualificate. Questi ultimi progetti sono peraltro realizzabili ove previsti da accordi tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali o ordini professionali e svolti sulla base di convenzioni stipulate con dette associazioni o ordini dal Ministero del lavoro.

Anche in questa sede si è specificato che la partecipazione al progetto non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e si sono stabiliti limiti nell'utilizzo temporale dello stesso soggetto in modo da evitare l'uso distorto dell'istituto. Quanto al trattamento economico da erogarsi in favore delle persone in tal senso impegnate, esso è previsto nella misura di lire 7.500 orarie, anche in questo caso con la precisazione che l'impiego non potrà superare le ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi.

Quanto al finanziamento dei piani di cui al detto articolo 2 si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il presente provvedimento ridefinisce, poi, la disciplina del contratto di formazione e lavoro (articolo 3) allo scopo di riqualificare l'istituto e di differenziare la strumentazione relativamente a specifiche finalità in particolari termini di rispondenza alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro e responsabilizzazione delle imprese in tema di formazione professionale.

In particolare, è stata prevista l'estensione della possibilità di utilizzo dell'istituto sia attraverso l'elevazione a trentadue anni dell'età massima del giovane con cui può essere stipulato il contratto di formazione e lavoro, sia mediante l'ampliamento delle realtà produttive e datoriali fino ad oggi escluse dall'accesso allo strumento, sia infine con l'articolazione dell'istituto in varie tipologie per corrispondere alle diverse esigenze formative e lavorative.

A tal fine, è stata prevista una prima tipologia contrattuale intesa all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate (per una durata massima di ventiquattro mesi), ed una seconda più direttamente riconducibile ad un inserimento professionale del lavoratore nel contesto organizzativo e produttivo (per una durata massima di dodici mesi).

Ferme restando le attuali agevolazioni contributive per i datori di lavoro (subordinate, però, per la seconda tipologia, alla conversione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), si è cercato di rendere nel complesso maggiormente flessibile l'impianto giuridico del contratto di formazione e lavoro, prevedendo una procedura semplificata nell'accesso all'istituto per i progetti conformi a parametri da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, progetti per i quali non è difatti richiesta la preventiva approvazione amministrativa.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra le altre disposizioni vanno ricordate: l'elevazione (dal 50 al 60 per cento) della misura dei lavoratori da trattarsi in servizio da parte dei datori di lavoro che intendono usufruire nuovamente della facoltà di assunzione mediante il contratto di formazione e lavoro; la possibilità, allo scopo di garantire la più ampia utilizzazione dell'istituto, che, nella fase esecutiva del progetto, i giovani possano svolgere l'attività oggetto del contratto in posizione di comando presso diverse imprese; la previ-

sione di apposite certificazioni degli esiti formativi per la prima tipologia, e per la seconda, di un attestato da parte del datore di lavoro sull'esperienza svolta.

Sono state infine previste disposizioni transitorie in relazione agli articoli 1 e 3 (lavori socialmente utili e contratti di formazione e lavoro), tenuto conto delle situazioni in essere ed in attesa del completamento del nuovo assetto normativo e, quindi, della possibilità del suo pieno operare.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

L'articolo 1 consente, alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti specificamente individuati, la promozione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle disponibilità dei propri bilanci, di progetti socialmente utili utilizzando personale in stato di disoccupazione da lungo periodo, cassaintegrati e titolari del trattamento di mobilità.

Al finanziamento dei progetti si provvede, quindi, con le risorse degli stessi soggetti proponenti ovvero con le disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

In funzione di tali disponibilità sono periodicamente definiti, in via amministrativa, gli apporti provenienti dal Fondo dianzi richiamato (comma 9).

L'attività espletata, che non dà luogo alla instaurazione di un rapporto di lavoro, viene compensata, relativamente ai soggetti fruitori dei trattamenti di cassaintegrazione e di mobilità, da un importo aggiuntivo a tali ultimi trattamenti che non può essere inferiore al 10 per cento dei trattamenti medesimi.

Per i soggetti disoccupati, invece, l'indennità spettante per l'attività svolta è pari a lire 7.500 ad ora.

Allo scopo di determinare la valutazione in termini di onerosità del costo lavoro rapportato alla utilizzazione dei disoccupati o dei lavoratori di cui dianzi si è detto, si individua il seguente calcolo espositivo dell'onere medio *pro-capite*.

Elementi del calcolo:

a) disoccupati:

indennità oraria: lire 7.500;
mesi di utilizzo: 12;
ore compensabili: 80 ore al mese.

Onere *pro capite*: $7.500 \times 12 \times 80 = 7.200.000$;

b) cassaintegrati o titolari di trattamento di mobilità:

valore unitario medio mensile dei trattamenti: lire 950.000;
incremento medio *pro capite* a titolo di compenso per l'attività svolta: lire 850.000 mensili;
durata media di fruizione *pro capite*: 18 mesi.

Onere medio *pro capite*: $850.000 \times 18 = 15.300.000$.

Onere annuale medio per ogni 1.000 unità di cui a progetti relativi a disoccupati:

$1.000 \times 7.200.000 = 7.200.000.000$

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onere medio (18 mesi) per ogni 1.000 unità di fruitori di cassa integrazione o trattamento di mobilità:

$$1.000 \times 15.300.000 = 15.300.000.000$$

Articolo 1, comma 8 - La norma prevede che ai membri del nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417. I conseguenti effetti di onerosità sono di assoluta trascurabile entità.

Articolo 2

Sotto il profilo degli oneri, i progetti che trovano applicazione negli ambiti di crisi occupazionale specificamente individuati o individuabili (articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236) comportano costi per l'utilizzazione degli addetti pari a lire 7.500 = orarie per il numero delle giornate lavorative.

Dando per assunto che la partecipazione dei giovani implichi un impegno di ottanta ore mensili per dodici mesi, il costo complessivo è determinato secondo il seguente calcolo:

$$7.500 \times 80 \times 12 = 7.200.000 \text{ onere complessivo } pro \text{ capite.}$$

Di tale importo sono a carico del soggetto presso cui è espletata l'attività lavorativa gli oneri pari al 50 per cento delle ore, con esclusione di quelle dedicate ad attività formativa.

Supponendo un rapporto di 1 a 2 tra i periodi di formazione e quelli di prestazione lavorativa, l'onere *pro capite* a carico della finanza pubblica viene così calcolato:

$$(7.200.000 \times 1/3) + \frac{(7.200.000 \times 2/3)}{2} = 4.800.000$$

L'onere annuale medio per 1.000 unità risulta pari a lire 5 miliardi in cifra tonda.

Articolo 3

La disposizione risulta, sul piano finanziario, neutrale rispetto agli attuali andamenti dei contratti di formazione e lavoro.

Ciò in quanto, la più razionale, perchè caratterizzata da tipologie di intervento specificamente individuate, e restrittiva possibilità di ricorso all'istituto del contratto di formazione e lavoro (conversione dei precedenti rapporti nella misura del 60 per cento, con riduzione dei periodi di fruizione, unitamente alla definizione di un periodo inferiore di concessione del beneficio per i contratti di formazione minima) compensa largamente l'estensione dell'accesso alle associazioni professionali, a gruppi di impresa, eccetera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.

Decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1993.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Lavori socialmente utili)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. I soggetti di cui al comma 1, che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennità di lire 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere prediposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere, anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissio-

ne, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

- a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;
- b) i criteri per il finanziamento dei progetti;
- c) gli *standards* minimi che il progetto deve presentare;
- d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;
- e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;
- f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;
- g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;
- h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, ovvero per quelli per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state avviate le relative procedure di approvazione da parte delle commissioni regionali per l'impiego, continua ad operare la normativa previgente. Fino alla determinazione dei criteri previsti dal comma 5, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione della commissione regionale per l'impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

Articolo 2.

(Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione)

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni iscritti nelle liste del collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonchè la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola media inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera *a)*, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi

della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera *b*), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera *b*), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 1, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 3.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, nonché fondazioni.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a livelli inferiori a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a*) del comma 2 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve prevedere una formazione minima di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuitività di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a)* del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b)* del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a)*, il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b)* del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

9. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

10. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

11. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i progetti che alla medesima data risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti

conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, nonchè per i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio 1994.

12. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i relativi contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 marzo 1994, continua a trovare applicazione la previgente normativa come modificata dai commi 1 e 10.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GIUGNI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO